



**CITTA' DI LUINO**  
**Provincia di Varese**  
**UFFICIO DEL SINDACO**

# **AVVISO**

**Il Sindaco, in conformità alle disposizione del DPCM del 26 aprile 2020 di cui all'art. 1 lettera z) che dispone il permanere della chiusura dei mercati, salvo che per le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, e sulla base dell' Ordinanza Regionale n. 539 del 3 maggio 2020, quale gestore e organizzatore del mercato medesimo**

## **comunica**

**che da mercoledì 6 MAGGIO 2020 e sino a nuove disposizioni normative in materia è consentita la riapertura del mercato settimanale del mercoledì limitatamente alla vendita di soli generi alimentari e di prodotti provenienti direttamente dalla produzione agricola, ai soli esercenti il commercio su aree pubbliche già presenti presso il mercato medesimo.**

**Lo svolgimento del mercato è disposto secondo la regolamentazione di cui all'ordinanza sindacale n. 7 del 5 maggio 2020, riportata di seguito.**

**Luino, 5 maggio 2020**



**Avv. Andrea Pellicini**

**Firmato digitalmente a sensi art. 24 del D.Lgs 82/2005**

# Città di Luino

**Provincia di Varese**

**P.zza C. Serbelloni, 1 21016**

**Tel. +39 0332 543511 - FAX +39 0332 543516**

**PEC: [comune.luino@legalmail.it](mailto:comune.luino@legalmail.it)**

## **ORDINANZA SINDACALE N. 7 DEL 05/05/2020**

**OGGETTO: MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 - REGOLAMENTAZIONE IN DEROGA DELLO SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE SETTORE ALIMENTARE**

**Considerato** che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Vista** la successiva dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da Covid 19 è stata valutata come pandemia in considerazione dei livelli di diffusione e gravità raggiunti a livello globale;

**Considerato** l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, che determina la necessità di limitare al massimo le condizioni che possano favorire il propagarsi del contagio;

**Visto** l'art. 1 comma 1 lettera z) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 26 aprile 2020 che consente la riapertura dei mercati settimanali per le sole attività dirette alla vendita dei generi alimentari;

**Visto** altresì il disposto di cui all'art. 1 comma 1 lettera z), sub lettera dd) secondo cui gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni, raccomandando altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5 del suddetto DPCM;

**Considerato** che lo stesso DPCM pone come obiettivo di carattere generale il divieto di assembramento di persone e l'opportunità di evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

**Visto** l'art. 1 – comma 1.6 - lettera c) dell'ordinanza di Regione Lombardia n. 539 del 3 maggio 2020;

**Considerato** che, allo stato attuale dell'evoluzione del contagio si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi del DPCM citato e le misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza indicate nell'ordinanza regionale;

**Considerato**, inoltre, che la riapertura del mercato settimanale del settore alimentare, deve avvenire nel rispetto comunque della tutela della salute pubblica e riducendo al minimo le situazioni di affollamento per il conseguente potenziale contagio e impedire le possibilità di assembramento;

**Richiamato** il regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 28 settembre 2018;

**Preso atto** del parere espresso in data 5 maggio 2020, tramite pec, dalle associazioni di categoria in considerazione della imminente riattivazione del mercato settimanale settore alimentare;

**Visto** l'art. 50, comma 5 del D.L.G.S. 18 agosto 200 n. 267 e s.m.i.;

### **ORDINA**

che lo svolgimento del mercato settimanale del mercoledì, con riapertura per il solo settore alimentare, venga disposto con le modalità che seguono:

1 – orario di svolgimento del mercato alimentare dalle ore 6,00 alle ore 15,00;

2 - varco di entrata previsto all'ingresso di Piazza Svit Interna da Via Vittorio Veneto;

3 - varco di uscita previsto in Via XXV Aprile da Piazza Ex Varesine;

- 4 – presso il varco di entrata è individuata l'area di attesa dei clienti del mercato alimentare;
- 5 - le aree mercatali individuate per la riattivazione parziale del mercato settimanale sono le aree mercatali denominate Piazza Svit Interna – Piazza Svit Alimentari - Piazza Ex Varesine, che dal 6 maggio 2020 e sino alla revoca della presente ordinanza assumeranno la denominazione di “area mercato settimanale alimentare” per un numero massimo di 41 posteggi;
- 6 - ad ogni varco è presente un incaricato (polizia locale – protezione civile – carabiniere in congedo)- munito di ricetrasmittente - al fine di attuare l'ingresso dilazionato all'interno dell'area mercatale e al fine del mantenimento costante della distanza interpersonale (ml. 1,50) dei clienti in attesa;
- 7 – è consentito l'ingresso ad un solo componente per nucleo familiare fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori di anni 14, disabili, anziani;
- 8 – sulla base dell'art. 1 comma 1.6 lettera c) dell'ordinanza regionale n. 539 del 3 maggio 2020 - il numero di persone (operatori e clienti) contemporaneamente presenti nell'area del mercato settimanale alimentare, è stabilito in max n. 164 di cui n. 82 operatori e n. 82 clienti;
- 9 – il giorno 6 maggio 2020 - dalle ore 6,00 - sono assegnati i posteggi individuati nella planimetria allegata alla presente ordinanza – a cura del personale appartenente al Comando Polizia Locale;
- 10 – i banchi vendita devono essere collocati ad almeno ml. 3,00 l'uno dall'altro in deroga allo spazio ed al posteggio di cui al regolamento citato in premessa;
- 11 – ai clienti del mercato settimanale alimentare, è fatto obbligo del mantenimento costante della distanza interpersonale di ml. 1,50 e di indossare mascherine e guanti monouso;
- 12 - ai titolari del banco vendita e ai loro dipendenti e/o coadiuvanti famigliari è fatto obbligo dell'utilizzo costante di mascherine e guanti monouso;
- 13 - gli esercenti il commercio su aree pubbliche presenti nell'area del mercato settimanale alimentare e i loro dipendenti e/o coadiuvanti famigliari devono adottare tutte le misure igienico/sanitarie previste dagli allegati 4 e 5 del DPCM 26 aprile 2020;
- 14 - gli esercenti il commercio, che necessitano della colonnina elettrica, sono collocati nel posteggio originario o nelle immediate vicinanze;
- 15 – gli esercenti il commercio che non necessitano della colonnina elettrica, sono collocati nei posteggi individuati nelle planimetrie allegate sulla base dell'anzianità di posteggio;
- 16 – si invitano gli esercenti a dotarsi eventualmente di un generatore di corrente elettrica e di una prolunga;
- 17 – è consentita solo ed esclusivamente la vendita per asporto ed è vietata la consumazione sul posto e all'interno dell'area mercatale;
- 18 – non è consentito lo svolgimento della così detta “spunta” per l'assegnazione temporanea dei posteggi momentaneamente liberi;
- 19 – l'area del mercato settimanale alimentare deve essere dotata di contenitori di raccolta differenziata in numero sufficiente per la raccolta di carta, plastica e umido unitamente a raccoglitori separati per la raccolta di mascherine e guanti utilizzati;
- 20 – in considerazione della emergenza epidemiologica in atto, la presenza del presidio sanitario è previsto in Via Vittorio Veneto o in Piazza Garibaldi in relazione alle disponibilità di mezzi e persone da parte delle associazioni sanitarie;
- 21 – è sospeso il mercato settimanale dei generi non alimentari. In considerazione dell'andamento della diffusione del contagio epidemiologico, sentito in merito il Prefetto di Varese, si procederà alla nuova regolamentazione per lo svolgimento del mercato settimanale non alimentare.

LA PRESENTE ORDINANZA HA EFFICACIA DAL 6 MAGGIO 2020 E SINO AL PERDURARE DELLA NORMATIVA DI EMERGENZA.

Agli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria e a chi altri spetti, è affidato il compito di far osservare la presente ordinanza.

#### **DISPONE INOLTRE CHE**

La presente ordinanza venga trasmessa: al Prefetto di Varese, al Questore di Varese, ad ATS Insubria, alla Polizia Locale, al Comando Stazione dei Carabinieri, al Settore Polizia di Frontiera, alla Guardia di Finanza Venga pubblicata all'Albo Pretorio e pubblicata sul sito dell'Amministrazione comunale per darne la massima diffusione.

**DI DARE ATTO** che il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il “Codice dell'amministrazione digitale”.

IL SINDACO  
(Avv. Andrea Pellicini)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Luino.

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

PELLICINI ANDREA;1;14551677